

5-2
considerato che, sebbene l'art. 15 *quinquies*, comma 2, lett. e) l. 3/2012 faccia riferimento al provvedimento di omologazione, deve ritenersi che con questo sia inteso fare riferimento al provvedimento di chiusura della liquidazione ex art. 14 *novies*, posto che nella procedura ex art. 14 *ter* non è prevista alcuna fase di omologa;

ritenuta la fattibilità della proposta alla luce del raffronto fra le passività indicate ed il valore dell'unità immobiliare che sarà liquidata per far fronte alle prime.

P.Q.M.

Il G.D. così dispone:

- 1) nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012 il dott. Luiber Todesco;
- 2) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 3) dispone la pubblicazione del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia nonché l'iscrizione presso il registro delle imprese;
- 4) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore presso i registri immobiliari;
- 5) autorizza l'istante ad utilizzare l'immobile adibito a residenza familiare fino a quando non si perverrà alla sua liquidazione in attuazione della presente proposta.